

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 94/CDN (2012/2013)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Gianfranco Tobia, **Presidente F.F.**; dall'Avv. Luca Giraldi, dal Dott. Giulio Maisano, **Componenti**; dal Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione del Signor Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 29 maggio 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(240) – DEFERIMENTO DELLA PROCURALE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO SOLDINI - (Fallimento Società SS Sambenedettese Calcio Srl) ▪ (nota n. 4921/129 pf09-10 AM/ma del 15.2.2013).

Con atto del 15 febbraio 2013 la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare Alberto Soldini, per la violazione dell'art. 1 comma 1, in relazione all'art. 21, commi 2 e 3, delle NOIF, avendo ricoperto dal 14 dicembre 2005 e fino alla data del fallimento, la carica di Amministratore Unico della Società SS Sambenedettese Calcio Srl attuando, con il proprio comportamento, la cattiva gestione della Società, di cui ha mantenuto e prolungato lo stato di dissesto come rilevato anche nella sentenza di fallimento. All'udienza odierna il rappresentante della Procura federale ha chiesto l'accoglimento del deferimento e l'irrogazione della sanzione di anni 5 (cinque) di inibizione a carico di Alberto Soldini.

Il procedimento deriva dal fallimento della Società SS Sambenedettese Calcio Srl dichiarato dal Tribunale di Ascoli Piceno con sentenza dell'8 maggio 2006. Nella stagione 2005/2006 la Società SS Sambenedettese Calcio Srl ha disputato il campionato di serie C1. Come risulta dalla visura camerale storica e dai fogli di censimento depositati presso la competente Lega, in tale periodo la Società è stata amministrata, per quanto qui interessa, dal 14 dicembre 2005 e fino alla data del fallimento, dal Sig. Alberto Soldini, in qualità di Amministratore Unico. Nel medesimo periodo il Sig. Alberto Soldini è stato anche socio unico della Società.

Le modalità, contrarie alle norme di legge ed alle norme federali, con le quali i Legali Rappresentanti pro-tempore della Società hanno operato sono state sanzionate già prima del fallimento dagli organi di giustizia sportiva, come si evince dai Comunicati Ufficiali della Commissione disciplinare nazionale n. 316/C del 6 maggio 2006 (mancato pagamento nei termini prescritti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali per le mensilità da aprire a giugno 2005 a riprova della già esistente incapacità della Società di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni) e n. 325/C del 12 maggio 2006 (violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza per aver posto in essere un comportamento "surrettiziamente elusivo del rispetto delle norme", in particolare effettuando il versamento delle somme necessarie ad eliminare il deficit patrimoniale della Società ma prelevandole dalle casse sociali immediatamente dopo, facendo così soltanto apparire alla CO.VI.SO.C. come sussistenti tutte le condizioni previste dalle norme federali per l'iscrizione al Campionato). L'esistenza dello stato di decozione nel biennio antecedente la dichiarazione

di fallimento è anche attestata nella sentenza di Fallimento, agli atti del presente procedimento, della S.S. Sambenedettese Calcio Srl; si legge, infatti, nella sentenza che "la grave situazione di squilibrio finanziario - patrimoniale della Società debitrice emerge anche dalla dettagliata analisi dei bilanci relativi agli anni 2004 e 2005 effettuata dalla Guardia di Finanza".

L'art. 21, comma 2, delle NOIF prevede che non possono essere "dirigenti" né avere responsabilità e rapporti nell'ambito delle attività sportive organizzate dalla F.I.G.C. "gli amministratori in carica e quelli in carica nel precedente biennio al momento della deliberazione di revoca o della sentenza dichiarativa di fallimento".

In ragione della carica pro-tempore rivestita e dei poteri gestori ad essa connessi, le responsabilità per la creazione ed il protrarsi nel tempo dello stato di decozione della Società - presente nel biennio precedente alla sentenza dichiarativa di fallimento della stessa - vanno attribuite soprattutto al Sig. Alberto Soldini per il periodo di sua competenza.

In relazione alla gravità del fatto, ed al ruolo avuto dal Soldini nelle vicende societarie in questione, si ritiene equa la sanzione richiesta dalla Procura federale.

P.Q.M.

In accoglimento del deferimento infligge al Sig. Alberto Soldini la sanzione di anni 5 (cinque) di inibizione.

(305) – DEFERIMENTO DELLA PROCURALE FEDERALE A CARICO DI: ALBERTO CAMPORESI (all'epoca dei fatti Vice Presidente della Società ASD Sporting Valbidente), FEDERICO TARTAGNI (all'epoca dei fatti, Direttore Generale della Società ASD Sporting Valbidente), GIANLUCA BURATTI (all'epoca dei fatti allenatore non iscritto nell'albo dei tecnici per la Società Ravenna Calcio Srl), ALBERTO BERGOSSI (all'epoca dei fatti Agente di calciatori), CLAUDIO CHITI (all'epoca dei fatti Agente di calciatori), Società ASD SPORTING VALBIDENTE, SAN MARINO CALCIO Srl, ASD SAVIGNANESE e SPAL 1907 Spa - (nota n. 6436/1129 pf12-13 SP/gb del 12.4.2013).

Il deferimento

Con provvedimento del 12 aprile 2013 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione i signori: Alberto Camporesi, Vice Presidente della ASD Sporting Valbidente, per rispondere della violazione di cui all' art. 1, c. 1, CGS - in relazione all'art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, nonché di quanto stabilito nel C.U. n. 1 della stagione agonistica 2011-12 del Settore Giovanile e Scolastico - per avere, in concorso con l'associazione "Saranno Calciatori", organismo non affiliato alla FIGC, organizzato provini e raduni e per aver consentito la partecipazione anche di propri tesserati alla organizzazione dei detti raduni senza averne preventivamente richiesta autorizzazione al Comitato Regionale competente; Federico Tartagni, Direttore Generale della ASD Sporting Valbidente, per rispondere della violazione di cui all' art. 1, c. 1, CGS - in relazione all'art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, nonché di quanto stabilito nel C.U. n. 1 della stagione agonistica 2011-12 del Settore Giovanile e Scolastico - per avere, in concorso con l'associazione "Saranno Calciatori", organismo non affiliato alla FIGC, organizzato provini e raduni e per aver consentito la partecipazione anche di propri tesserati alla organizzazione dei detti raduni senza averne

preventivamente richiesta autorizzazione al Comitato Regionale competente; Gianluca Buratti, allenatore non iscritto nell'albo dei tecnici per la Società Ravenna Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all' art. 1, c. 1, CGS - in relazione all'art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, nonché di quanto stabilito nel C.U. n. 1 della stagione agonistica 2011-12 del Settore Giovanile e Scolastico – in quanto, svolgendo la funzione di tecnico per la predetta Società nella stagione 2011-12, ha svolto la sua attività nell'ambito dei provini organizzati dall'associazione "Saranno Calciatori", organismo non affiliato alla FIGC, unitamente alla ASD Sporting Valbident, svoltisi a Napoli, Roma e Cesenatico nei giorni 7-8 maggio 2012, 24-30 giugno 2012 e 2-7 luglio 2012, omettendo di accertarsi circa alla loro preventiva autorizzazione da parte del Comitato Regionale competente, conseguendo benefici economici per le prestazioni rese, altresì per la violazione dell'art. 23, c. 1, NOIF e 44, c. 1. Regolamento LND, per essere stato tesserato per la Società Ravenna Calcio con la qualifica di tecnico, senza essere iscritto nel relativo Albo; Alberto Bergossi, agente di calciatori, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, c. 1, CGS - in relazione all'art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, nonché di quanto stabilito nel C.U. n. 1 della stagione agonistica 2011-12 del Settore Giovanile e Scolastico – in quanto, nella sua qualità, ha autorizzato l'utilizzo delle disponibilità professionali nell'ambito dei su citati raduni/provini, omettendo di accertare la loro preventiva autorizzazione, presenziando altresì personalmente in occasione del raduno di Cesenatico; Claudio Chiti, agente di calciatori, per rispondere della violazione di cui all'art. 1, c. 1, CGS - in relazione all'art. 36 del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, nonché di quanto stabilito nel C.U. n. 1 della stagione agonistica 2011-12 del Settore Giovanile e Scolastico – in quanto, nella sua qualità, ha autorizzato l'utilizzo delle disponibilità professionali nell'ambito dei su citati raduni/provini, omettendo di accertare la loro preventiva autorizzazione, presenziando altresì personalmente in occasione del raduno di Cesenatico; ASD Sporting Valbidente a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, c. 2, CGS per le violazioni ascritte ai propri dirigenti; San Marino Calcio Srl a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, c. 2, CGS per le violazioni ascritte al proprio tesserato Filippo Masolini; ASD Savignanese a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, c. 2, CGS per le violazioni ascritte al proprio tesserato Flaviano Zandoli; Spal 1907 Spa a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 4, c. 2, CGS per le violazioni ascritte al proprio tesserato Emanuele Cancellato.

All'inizio della riunione odierna i Sig.ri Federico Tartagni e Claudio Chiti, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS;

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione disciplinare nazionale,

rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Sig.ri Federico Tartagni e Claudio Chiti, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, [“pena base per il Sig. Federico Tartagni, sanzione della inibizione di mesi 8 (otto), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci); pena base per il Sig. Claudio Chiti, sanzione della inibizione di mesi 7 (sette), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 4 (quattro) e giorni 20 (venti)];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Federico Tartagni mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci) di inibizione;

- per il Sig. Claudio Chiti mesi 4 (quattro) e giorni (venti) di inibizione;

Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite.

All'odierna riunione é comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha formulato motivata istanza di rinvio ad altra data per la trattazione unitaria di tutte le posizioni.

I difensori del Sig. Bergossi, anche essi comparsi, non si sono opposti a tale istanza.

Pertanto la Commissione disciplinare rinvia a data da destinarsi.

Il Presidente F.F. della CDN
Avv. Gianfranco Tobia

“”

Pubblicato in Roma il 29 maggio 2013

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete